



CITTA' DI ATRIPALDA

PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 22 del 12-05-2018

OGGETTO

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL CONTRASTO ALLE LUDOPATIE DETERMINAZIONI

L'anno duemiladiciotto il giorno dodici del mese di maggio alle ore 09:30 nella Residenza Comunale, previo espletamento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale.

Presiede la seduta: Ing. Giuseppe Spagnuolo in qualità di Presidente.

Partecipa all'adunanza, nell'esercizio delle sue funzioni, il Segretario Generale Dott. Beniamino Iorio.

Intervengono:

Nazzaro Anna	P	Del Mauro Massimiliano	P
Moschella Vincenzo	A	Antonacci Salvatore	P
Palladino Nunzia	P	De Venezia Anna	P
Urciuoli Stefania	P	Spagnuolo Paolo	P
Musto Mirko	P	Mazzariello Francesco	A
Pesca Costantino	P	Landi Domenico	P
Gambale Antonella	P	Picariello Maria	P
De Vinco Giuliana	P	Scioscia Fabiola	A

Il Sindaco, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta e la discussione sull'oggetto all'ordine del giorno.

Sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/00, come modificato dalla legge 213/12, hanno espresso i relativi pareri i responsabili dei Settori interessati come riportati in calce.

SINDACO-PRESIDENTE: Illustra la proposta il consigliere delegato Pesca.

CONSIGLIERE PESCA: Il Regolamento nasce dall'esigenza di contrastare un fenomeno che è diventato di portata consistente qui nel nostro territorio, e che ha assunto una dimensione ipertrofica, un po' a causa del forte periodo di crisi, ed è noto che quando c'è la crisi questi fenomeni, quali il gioco d'azzardo, attirano soprattutto le fasce più disagiate, danneggiandone anche l'immagine e la dignità.

È un Regolamento che ha richiesto un certo impegno da parte di tutti i colleghi, ed anche degli Uffici, e sostanzialmente individua dei punti sensibili rispetto ai quali le imprese del settore dovrebbero essere distanti. I punti sensibili sono individuati dall'art. 8 la distanza minima è stata individuata in 150 metri da tali luoghi; tale distanza tende a temperare sia l'esigenza di poter svolgere l'attività commerciale sia quella di tutelare la salute del cittadino, in base alle nostre peculiarità territoriali.

Per quanto riguarda sia l'individuazione dei luoghi sensibili che le distanze, le stesse potranno essere valutate ancora meglio, quando verrà istituito l'osservatorio sul gioco d'azzardo previsto dall'art. 3. Proprio in ragione della istituzione dell'osservatorio sul gioco d'azzardo, questo regolamento si differenzia da molti Regolamenti che sono stati approvati sia in Campania che in Italia.

Il regolamento non avrà applicazione retroattiva e nasce con la collaborazione dei colleghi della Minoranza in sede di conferenza dei capigruppo, dalla discussione svolta in sede di conferenza sono emersi alcuni suggerimenti e richieste di modifiche che sono compresi negli emendamenti depositati agli atti, emendamenti che accogliamo favorevolmente.

CONSIGLIERE SPAGNUOLO PAOLO: Come è stato anticipato, questo Regolamento è frutto anche di un impegno da parte nostra per cui è stata molto proficua la riunione dei capigruppo ed il lavoro che è stato svolto in quella sede ci ha indotto a suggerire delle modifiche affinché il regolamento sia minimamente attaccabile alla luce della casistica giurisprudenziale ed in considerazione le associazioni di categoria degli esercenti le attività di gestione del gioco sono forti economicamente. Inoltre, nel corso della campagna elettorale, avevamo assunto tutti un impegno con l'associazione Libera di approvare un Regolamento in materia e a questo punto possiamo tutti dire di aver mantenuto l'impegno.

SINDACO-PRESIDENTE: Rileggiamo gli emendamenti proposti. L'articolo 4 che viene modificato in questo modo: *“ai sensi dell'art. 9 del T.U.L.P.S. il Comune nella definizione degli strumenti urbanistici e di pianificazione commerciale, si impegna ad inserire le prescrizioni, e gli obblighi previsti nel presente Regolamento che sono immediatamente efficaci con l'entrata in vigore del Regolamento medesimo”*. Poi l'art. 15, comma 1, recita: *“[...] l'autorizzazione rilasciata decade d'Ufficio in caso di [...]”* e quindi non si parla più di autorizzazione comunale. Anche nei successivi comma 2 e 3 è stata cancellata la parola *“comunale”* con riferimento all'autorizzazione all'esercizio dell'attività. Propongo quindi di approvare con votazione unica lo schema di regolamento depositato agli atti con le modifiche innanzi descritte conseguenti agli emendamenti depositati ed approvati all'unanimità.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti :

- l'art. 117, comma 6, della Costituzione della Repubblica Italiana, che riconosce la potestà regolamentare ai Comuni in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite;

- il Testo Unico delle Leggi sulla Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 nel testo vigente, ed in particolare l'art. 86 e 110;
- il regolamento di attuazione del TULPS approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635;
- l'art. 19 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 concernente il trasferimento delle funzioni ai Comuni in materia di Polizia Amministrativa, ed in particolare il 1° comma, lett. 8);
- i decreti direttoriali dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato oggi Agenzia delle Dogane e dei Monopoli relativi alla normativa di dettaglio degli apparecchi per il gioco lecito, in particolare lo stato e l'ubicazione degli apparecchi e il numero massimo ammissibile per ogni punto di vendita dell'offerta di gioco;

Visto il D.L. del 13 settembre 2012 c.d. "Decreto Balduzzi", convertito con modificazioni nella Legge 8 novembre 2012 n. 189, concernente "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute" ed in particolare le statuizioni di cui al combinato disposto degli artt. 5 e 7, per la prevenzione cura e riabilitazione della ludopatia:

- l'art. 5 "Aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza con particolare riferimento alle persone affette da malattie croniche, da malattie rare, nonché da ludopatia" che al 2° comma riconosce la ludopatia come malattia provvedendo nel contempo "ad aggiornare i livelli essenziali di assistenza con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da ludopatia, intesa come patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro, così come definita dall'Organizzazione mondiale della sanità (G.A.P. - Gioco d'Azzardo Patologico)";
- l'art. 7 "Disposizioni in materia di vendita di prodotti del tabacco, misure di prevenzione per contrastare la ludopatia e per l'attività sportiva non agonistica" sui divieti di ingresso ai minori nelle sale con vincite in denaro, sui divieti di incitamento al gioco tramite messaggi pubblicitari e sui relativi controlli e sanzioni a carico dei gestori che contravvengono i divieti;

Visto il comma 201 della legge regionale n. 16/2014 che dispone che *"al fine di perseguire le finalità di cui al comma 197 i Comuni possono dettare, nel rispetto delle pianificazioni di cui all'articolo 7, comma 10, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del paese mediante un più alto livello di tutela della salute) convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n.189, previsioni urbanistico-territoriali in ordine alla localizzazione delle sale da gioco"*;

Considerato che :

- il Regolamento in parola costituisce uno strumento opportuno ai fini della tutela della salute, della quiete pubblica, della circolazione stradale, della sicurezza urbana, della vivibilità, dell'inquinamento acustico, nonché della legalità;
- il complesso delle condizioni richieste per l'apertura/trasferimento/modifica di tali attività garantiranno l'equo temperamento del principio di libertà dell'iniziativa economica privata con l'esigenza di tutelare l'aspetto sanitario, l'ambiente urbano e, più in generale, la vivibilità del contesto territoriale di riferimento;
- l'azione di contrasto alla ludopatia ha bisogno di essere applicata attraverso molteplici azioni e scelte di governo;

Visti gli strumenti urbanistici vigenti;

Visto lo schema di "Regolamento Comunale per il contrasto alle ludopatie" composto di 24 articoli che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Richiamato l'art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a norma del quale gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico - amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni;

Richiamato l'art. 42, comma 2, lettera b) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, che prevede la competenza del Consiglio Comunale rispetto all’adozione dell’atto in oggetto;

Ritenuto di sottoporre al Consiglio Comunale il Regolamento in oggetto per la definitiva approvazione di sua competenza;

Dato atto che ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il presente provvedimento, non comportando impegno di spesa o diminuzione di entrata, non necessita dell'assunzione del parere di regolarità contabile;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000 dal Responsabile del III Settore – Area di Vigilanza;

Per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono di seguito integralmente riportate e trascritte:

Con la seguente votazione : favorevoli 14

DELIBERA

1. **Di Approvare** il “*Regolamento Comunale per il contrasto alle ludopatie*” composto da n. 24 articoli, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.=

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
F.to Ing. Giuseppe Spagnuolo

Il Segretario Generale
F.to Dott. Beniamino Iorio

Certificato di Pubblicazione

Certificasi dal sottoscritto Segretario che, giusta relazione dell'Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.lgs n.267 del 18/08/2000, per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 08-06-2018

Dal Municipio, li 08-06-2018

Il Segretario Generale
F.to Dott. Beniamino Iorio

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti di ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

Dopo il decimo giorno di pubblicazione all'Albo Pretorio (art. 134 c. 3 D.lgs n. 267/2000).

Dal Municipio, li _____

Il Segretario Generale
F.to Dott. Beniamino Iorio

VISTO DI Regolarita' Tecnica

Il Responsabile del Settore
F.to Dott. Domenico Giannetta

Per copia conforme al suo originale.

Dal Municipio, li 08-06-2018

Il Segretario Generale
Dott. Beniamino Iorio

Regolamento Comunale PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO ALLE LUDOPATIE.

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. _____ in data _____.

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE.....	3
Art. 2 FINALITÀ E PRINCIPI GENERALI.....	3
Art. 3 OSSERVATORIO SUL GIOCO	3
Art. 4 LIMITI ALL'ESERCIZIO DEI GIOCHI	4
Art. 5 GIOCHI VIETATI	4
Art. 6 TABELLA DEI GIOCHI PROIBITI.....	4
TITOLO II - SALE PUBBLICHE DA GIOCO	4
Art. 7 DEFINIZIONE DI SALA PUBBLICA DA GIOCO.....	4
Art. 8 REQUISITI SPECIALI PER SALE PUBBLICHE DA GIOCO – ESERCIZI PUBBLICI COMMERCIALI E CITRCOLI PRIVATI IN CUI SONO INSTALLATI APPARECCHI DA GIOCO CON VINCITA IN DENARO	4
Art. 9 ADEMPIMENTI PER L'ESERCIZIO DI SALA PUBBLICA DA GIOCO.....	5
Art. 10 PRESCRIZIONI DI ESERCIZIO E DIVIETI	5
Art. 11 EFFICACIA DELL'AUTORIZZAZIONE.....	6
Art. 12 SUBINGRESSO	6
Art. 13 REQUISITI MORALI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'	6
Art. 14 CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ	7
Art. 15 REVOCA, DECADENZA, SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE.....	7
Art. 16 CARATTERISTICHE DEI GIOCHI	8

Art. 17	UTILIZZO DEGLI APPARECCHI: PRESCRIZIONI E DIVIETI
8	
Art. 18	INFORMAZIONE AL PUBBLICO
8	
TITOLO III - GIOCO LECITO NEI LOCALI APERTI AL PUBBLICO	
8	
Art. 19	NEW SLOT
8	
Art. 20	DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER INSTALLAZIONE GIOCHI
9	
Art. 21	ALTRI APPARECCHI DA DIVERTIMENTO
9	
Art. 22	ULTERIORI GIOCHI LECITI.....
10	
Art. 23	SANZIONI
10	
Art. 24	DISPOSIZIONI FINALI
.....10	

L'indice è vuoto perché non hai selezionato stili paragrafo da visualizzarvi.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina le licenze e le autorizzazioni relative all'esercizio di giochi leciti in conformità a quanto previsto dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e s.m.i., d'ora innanzi T.U.L.P.S., dalla Legge Regione Campania n. 16 del 07/08/2014 e dell'art. 19 del D.P.R. n. 616 del 24/07/1977.
2. Le tipologie dei giochi disciplinati dal presente regolamento sono:
 - a) quelle previste dall'art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S., cosiddette "*New slot e Videolottery (VLT)*", giochi leciti esercitati in apposite sale pubbliche da gioco, sale dedicate, sale biliardi, agenzie per la raccolta di scommesse ippiche e sportive, agenzie di scommesse; negozi di gioco; sale bingo; alberghi, locande e pensioni; trattorie, osterie e ristoranti caffè, enoteche e bar con somministrazione di bevande alcoliche e non, piscine, rivendite di tabacchi ed attività commerciali;
 - b) apparecchi individuati dall'art. 110, comma 7 del T.U.L.P.S.;
 - c) apparecchi meccanici ed elettromeccanici (AM): Biliardo e apparecchi simili attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo; elettrogrammofono e apparecchi simili attivabili a moneta o gettone ("*juke box*"); apparecchi meccanici attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo: calcio balilla – biliardini e apparecchi simili; Apparecchi elettromeccanici attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo (flipper, gioco elettromeccanico dei dardi, cc. "*freccette*" e apparecchi simili; apparecchi meccanici e/o elettromeccanici per bambini attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo: congegno a vibrazione tipo "*Kiddie rides*" e apparecchi simili; apparecchi elettromeccanici attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo: gioco a gettone azionato da ruspe e apparecchi simili.

2. FINALITÀ E PRINCIPI GENERALI

1. Il Comune di Atripalda, con il presente Regolamento, si prefigge l'obiettivo di garantire che la diffusione dei locali in cui si pratica il gioco lecito avvenga evitando effetti pregiudizievoli per la sicurezza urbana, la viabilità, l'inquinamento acustico e la quiete pubblica e limitando le conseguenze sociali dell'offerta dei giochi su fasce di consumatori psicologicamente e socialmente più deboli, nonché la dequalificazione territoriale e del valore degli immobili.
2. L'Amministrazione comunale intende prevenire il gioco patologico, anche attraverso iniziative di informazione e di educazione e valorizzare le forme di aggregazione sociale e di gestione del tempo libero che stimolino la creazione di relazioni positive, la comunicazione e la creatività anche attraverso politiche specifiche del Piano Sociale di Zona.
3. Le procedure amministrative connesse all'apertura, svolgimento, modificazione e cessazione delle attività economiche disciplinate dal presente Regolamento si informano ai seguenti principi:
 - a) tutela dei minori;
 - b) tutela degli utilizzatori, con particolare riferimento alla necessità di:
 - b)1. contenere i rischi connessi alla moltiplicazione delle offerte, delle occasioni e dei centri di intrattenimento aventi come oggetto il gioco d'azzardo, in funzione della prevenzione del gioco d'azzardo patologico;
 - b)2. contenere i costi sociali ed economici, oltre che umani e morali, derivanti dall'abuso del gioco d'azzardo, con particolare riferimento alla necessità di contenere i rischi derivanti dal fenomeno della sindrome da gioco patologico e dall'effetto che tali fenomeni possono avere nel contesto familiare;
 - c) tutela dell'ordine pubblico, della sicurezza urbana, della salute e della quiete della collettività;

3. OSSERVATORIO SUL GIOCO

1. Al fine di monitorare il fenomeno del gioco patologico sul territorio, il Comune di Atripalda istituisce un Osservatorio permanente comunale, per analizzare lo sviluppo delle sale da gioco ed informare la cittadinanza, specie nelle scuole e tra i più giovani, sui rischi sociali e personali che il gioco d'azzardo comporta.

2. La costituzione dell'Osservatorio e la disciplina di funzionamento è demandata alla Giunta Comunale.
3. L'Osservatorio ha, inoltre, il compito di :
 - a) Analizzare il fenomeno del gioco in Città relazionando e proponendo al Consiglio Comunale l'adozione di misure specifiche entro un anno dal suo insediamento;
 - b) Analizzare e verificare le distanze dai luoghi sensibili;
 - c) Individuare ulteriori luoghi sensibili o proporre al Consiglio la modifica degli stessi;
 - d) Osservare il fenomeno dei giochi nei pubblici esercizi al fine di verificare l'adozione di misure restrittive.

4. LIMITI ALL'ESERCIZIO DEI GIOCHI

1. Ai sensi dell'articolo 9 del T.U.L.P.S., il Comune, nella definizione degli strumenti urbanistici e di pianificazione commerciale, si riserva la facoltà di imporre vincoli, prescrizioni, obblighi o altre forme dirette o indirette di limitazione al termine di un procedimento di valutazione in relazione a:
 - a) rispetto dei vincoli di destinazione urbanistica degli immobili;
 - b) della prossimità dei locali sede dell'attività a luoghi di pubblico interesse di cui al successivo art.8.

5. GIOCHI VIETATI

1. L'esercizio del gioco d'azzardo è vietato in tutte le sue manifestazioni.
2. L'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo è vietata nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie. È fatta salva la installazione degli apparecchi e congegni consentiti dalla legge statale.

6. TABELLA DEI GIOCHI PROIBITI

1. Sono considerati giochi proibiti quelli indicati nell'apposita tabella predisposta dal Questore e vidimata dal Comune.
2. In tutte le sale pubbliche da gioco o negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o alla installazione di apparecchi da gioco, deve essere esposta, in luogo ben visibile, la tabella predisposta dal Questore, nella quale oltre al divieto delle scommesse, sono indicati i giochi d'azzardo e quelli vietati per motivi di pubblico interesse.

TITOLO II - SALE PUBBLICHE DA GIOCO

7. DEFINIZIONE DI SALA PUBBLICA DA GIOCO

1. Si intende per sala pubblica da gioco, in seguito denominata anche "*sala giochi*", un esercizio composto da uno o più locali, la cui attività prevalente sia mettere a disposizione della clientela una gamma di giochi leciti (biliardo, apparecchi automatici o semiautomatici da gioco di vario tipo, bowling ecc.) ed altre apparecchiature per intrattenimento, (ad esclusione di quelle che possano configurarsi quale forma di spettacolo) quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: sale dedicate alle VLT, sale scommesse, sale bingo e negozi dedicati al gioco.
2. La sala giochi di cui al comma 1 potrà a seconda del caso essere munita dell'autorizzazione prevista dagli artt. 86, 88 e 110 del TULPS secondo le modalità previste dal punto 6 della Tabella A allegata al D.Lgs. n. 222/2016.

8. REQUISITI SPECIALI PER SALE PUBBLICHE DA GIOCO – ESERCIZI PUBBLICI – COMMERCIALI E CIRCOLI PRIVATI IN CUI SONO INSTALLATI APPARECCHI DA GIOCO CON VINCITA IN DENARO

1. I procedimenti amministrativi per l'apertura delle sale pubbliche da gioco, agli esercizi pubblici, commerciali e circoli privati rientrano nella competenza dello Sportello Unico Attività Produttive (S.U.A.P.) .
2. Il locale dove viene svolta l'attività delle Sale Pubbliche da gioco, esercizi pubblici, commerciali e circoli privati con vincita in denaro e di scommesse, deve essere distante almeno 150 metri, misurati per la distanza pedonale più breve, da:
 - a) istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi deputati all'istruzione e educazione;
 - b) luoghi di culto, intendendosi come tali anche i cimiteri;

- c) impianti sportivi e centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani;
 - d) strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale, strutture ricettive, ed inoltre strutture ricettive per categorie protette;
 - e) ville e parchi comunali;
 - f) musei.
3. I luoghi di cui alle precedenti lettere da a) ad f) del comma precedente sono espressamente individuati come luoghi sensibili ai sensi del comma 201 della Legge Regionale Campania n. 16 del 07/08/2014.
 4. A tutela della salute pubblica e per evitare che la disponibilità immediata di denaro contante costituisca incentivo al gioco, all'interno del locale non potranno essere presenti sportelli bancari, postali o bancomat e non potranno essere aperte sale giochi nel raggio di 150 metri da sportelli bancari, postali o bancomat, né agenzie di prestiti, di pegno o attività in cui si eserciti l'acquisto di oro, argento od oggetti preziosi.
 5. Le sale giochi che rimuovano o non installino apparecchi da gioco con vincita in denaro non sono tenute al rispetto delle distanze di cui ai precedenti comma 2 e 4.
 6. Sono comunque tenuti al rispetto delle distanze dai luoghi sensibili gli esercizi pubblici, commerciali e circoli privati in cui sono installati apparecchi da gioco con vincita in denaro;
 7. La distanza tra i locali da gioco ed i luoghi di cui al comma 2, dovrà essere misurata partendo dal centro della porta di ingresso al locale e seguendo il percorso pedonale più breve, nel rispetto del Codice della Strada, fino al centro della porta di ingresso del luogo sensibile individuato.
 8. L'esercizio delle attività di cui al presente titolo sono vietate:
 - a) negli immobili di proprietà comunale, che opererà inoltre affinché analogo divieto venga introdotto con riferimento agli immobili delle società partecipate della stessa;
 - b) nei chioschi su suolo pubblico;
 - c) nel Perimetro del Centro Storico della città così come individuato nelle tavole del Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.) vigente.
 9. Nel caso in cui tali attività fossero presenti in immobili locati o concessi dall'Amministrazione, non si procederà al rinnovo del contratto alla prima scadenza di legge.
 10. Il locale adibito alle attività disciplinate dal presente titolo deve essere ubicato esclusivamente al piano terra degli edifici.

9. ADEMPIMENTI PER L'ESERCIZIO DI SALA PUBBLICA DA GIOCO

1. L'apertura delle sale pubbliche da gioco di cui al presente titolo, il loro trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie, il cambio di titolarità, sono soggette al titolo abilitativo previsto dalla tabella A allegata al D.Lgs. 25/11/2016 n. 222.
2. Per l'apertura di agenzie per la raccolta di scommesse ippiche e sportive e per sale dedicate all'installazione di apparecchi o sistemi di gioco VLT (Video Lottery Terminal) di cui all'art. 110 comma 6 lettera b) del T.U.L.P.S., l'istanza è presentata al SUAP, che la trasmette al Questore, o direttamente al Questore ai sensi del D.Lgs. 25/11/2016 n. 222.
3. La domanda di apertura o di trasferimento di sede di una sala pubblica da gioco è redatta in ossequio alle indicazioni di cui al D.Lgs. 25/11/2016 n. 222 e della modulistica predisposta dalla Conferenza Unificata.
4. In caso di richiesta di apertura di una agenzia per la raccolta di scommesse ippiche e sportive, di sale VLT (videolottery) si dovrà dichiarare anche il possesso dei requisiti previsto dall'art. 88 del T.U.L.P.S. e dalle successive eventuali normative in materia. In tal caso si richiama la Circolare del Ministero dell'Interno Prot. n. 557/PAS/U/003881/12001(1) del 19/03/2018 con cui la Questura, in sede di rilascio della licenza ex art. 88 del TULPS deve tener conto anche della disciplina regionale e locale in tema di distanze minime da luoghi qualificati come "sensibili".
5. Alla segnalazione devono essere allegati i documenti richiesti dai competenti uffici in virtù della normativa vigente e della modulistica prevista.
6. L'autorizzazione è rilasciata entro 90 giorni dal ricevimento della domanda da parte del SUAP, termine decorso il quale la domanda si intende accolta (art. 20 Legge n. 241/90 s.m.i.).

10. PRESCRIZIONI DI ESERCIZIO E DIVIETI

1. È ammessa la rappresentanza nella gestione dell'attività da parte di soggetto che abbia i requisiti

previsti e che, a tal fine, deve risultare autorizzato.

2. I giochi devono essere leciti e tali da non presentare rischi per l'incolumità degli utilizzatori.
3. Gli apparecchi da gioco di cui all'art.110 comma 6 e 7 del T.U.L.P.S. devono essere dotati del Nulla Osta dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
4. In nessun caso è consentita l'installazione di tali apparecchi da gioco all'esterno dei locali della sala giochi e degli esercizi pubblici e commerciali.
5. Il numero massimo degli apparecchi da gioco di cui all'art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S. è stabilito con Decreto Ministeriale.
6. La variazione del numero o della tipologia degli apparecchi da gioco nelle sale giochi è subordinata alla presentazione di Segnalazione Certificata Inizio Attività al SUAP.
7. Il titolare dell'esercizio commerciale, del locale ovvero del punto di offerta del gioco con vincite in denaro è tenuto ad identificare i minori di età mediante richiesta di esibizione di un documento di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età sia manifesta.
8. Per la sostituzione di un apparecchio da gioco nell'ambito della stessa tipologia è sufficiente inviare al SUAP il Nulla Osta dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e la loro matricola identificativa.
9. Costituisce esercizio non autorizzato dell'attività di sala giochi, punito ai sensi delle vigenti normative:
 - a) il superamento dei limiti numerici previsti dalla legge;
 - b) la realizzazione, pur nel rispetto formale dei limiti numerici, di sale attrezzate, funzionalmente o strutturalmente con accesso separato dall'attività principale e dedicate all'esercizio dell'attività di intrattenimento mediante giochi e congegni.
10. L'autorizzazione comunale, la tabella dei giochi proibiti e la tariffa dei prezzi devono essere sempre tenute esposte nel locale sede dell'attività in luogo visibile e mostrate agli organi di controllo per gli accertamenti di competenza.
11. Ai sensi dell'articolo 9 del T.U.L.P.S., oltre alle condizioni previste dalle normative in vigore, chiunque eserciti le attività disciplinate dal presente regolamento deve anche osservare le eventuali prescrizioni che l'autorità comunale ritenga di imporgli nel pubblico interesse.

11. DURATA ED EFFICACIA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Le autorizzazioni di cui all'articolo 86 e 88 del T.U.L.P.S. e quelle delegate ai sensi dell'art. 19, primo comma n. 8 del D.P.R. n. 616/1977, aventi ad oggetto l'installazione degli apparecchi di cui all'Art. 1 del presente regolamento, sono rilasciate nel rispetto della normativa vigente.
2. Determinano l'efficacia dell'autorizzazione:
 - a) la validità dei nulla osta rilasciati dall'Amministrazione delle Dogane e dei Monopoli agli apparecchi installati;
 - b) il regolare pagamento delle imposte stabilite dallo Stato sugli apparecchi installati;
 - c) il possesso della tabella dei giochi proibiti.

12. SUBINGRESSO

1. La cessione d'azienda o del ramo di azienda esercente l'attività di sale giochi con vincite in denaro si completa con il rilascio di un nuovo titolo abilitativo al subentrante.
2. A tal fine il cessionario, acquisito il titolo, deve presentare apposita domanda e non può iniziare l'attività se non dopo il rilascio del titolo abilitativo.
3. In caso di subingresso verrà prioritariamente verificata la corrispondenza dei locali e delle strutture con le prescrizioni previste dall'Art. 8 del presente regolamento.
4. L'Autorità preposta al rilascio del titolo abilitativo può ordinare la cessazione dell'attività se l'interessato o il rappresentante esercente sia privo dei requisiti soggettivi previsti dalle vigenti normative e dal presente regolamento in particolare le distanze dai punti sensibili di cui all'art. 8..

13. REQUISITI MORALI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

1. Per poter richiedere ed ottenere il rilascio dell'autorizzazione all'attività, il titolare di impresa individuale deve:
 - a) essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dagli artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S.:

- b) non essere sottoposto a misure di prevenzione che costituiscano cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67, comma 1 D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 s.m.i.;
- 2. In caso di impresa svolta in forma societaria, i requisiti morali di cui al precedente comma devono essere posseduti da tutti i soci che svolgono attività di gestione ed amministrazione, per le società di persone e dagli amministratori, presidenti o componenti del consiglio di amministrazione per le società di capitali.
- 3. I requisiti di cui sopra devono essere posseduti all'atto della presentazione della richiesta di autorizzazione e la loro perdita costituisce presupposto per la decadenza.
- 4. Sono fatte salve le disposizioni in materia di permesso di soggiorno per i cittadini non appartenenti all'unione Europea.

14. CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ

- 1. Il titolare di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di sala giochi e assimilabili che cessa di esercitare l'attività a qualunque titolo, deve trasmettere all'Ufficio comunale competente, entro 30 giorni dalla cessazione, apposita comunicazione scritta allegando l'originale della autorizzazione stessa.
- 2. L'avvenuta presentazione della comunicazione di prosecuzione di attività da parte del subentrante, non esime il cedente dall'obbligo di comunicare la cessazione e restituire l'autorizzazione.
- 3. In caso di morte del titolare, l'obbligo di comunicazione della cessazione spetta agli eredi.

15. REVOCA, DECADENZA, SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

- 1. L'autorizzazione comunale rilasciata decade d'ufficio in caso di:
 - a) perdita dei requisiti soggettivi da parte del titolare;
 - b) revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività prevalente di cui agli art. 86 e 88 del T.U.L.P.S.;
 - c) mancata attivazione dell'esercizio entro 180 giorni dal rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga per comprovata necessità debitamente documentata;
 - d) trasferimento di sede o di titolarità dell'azienda oggetto di autorizzazione ex art. 86 e 88 del T.U.L.P.S.;
 - e) sospensione dell'attività per un periodo superiore a 8 giorni senza darne comunicazione al SUAP, così come previsto dall'art. 99 del T.U.L.P.S.
 - f) sospensione dell'attività per un periodo superiore a quello comunicato al Comune o, comunque, superiore a 90 giorni, salvo proroga per comprovata necessità;
 - g) su richiesta del Prefetto per motivi di ordine pubblico;
 - h) recidiva o reiterazione delle violazioni previste dall'articolo 110 comma 9 del T.U.L.P.S. da parte del titolare. Per recidiva e reiterazione si intende l'inosservanza per due volte alla medesima disposizione;
 - i) reiterata violazione delle norme del presente Regolamento, previa contestazione dell'addebito nelle forme e con le garanzie procedurali di cui alla L. 241/90 e s.m.i. successivamente a provvedimento di sospensione. Per recidiva e reiterazione si intende l'inosservanza per due volte alla medesima disposizione;
 - j) accertato e reiterato superamento dei limiti di rumore previsti dalle vigenti normative. L'accertamento deve essere effettuato dai competenti organi di controllo, con procedura di cui al precedente punto i). Per recidiva e reiterazione si intende l'inosservanza per due volte alla medesima disposizione;
- 2. L'autorizzazione comunale può essere revocata:
 - a) quando il titolare non osservi i provvedimenti di sospensione o non ripristini i requisiti mancanti nei termini indicati;
 - b) nei casi stabiliti dal Comune per motivi di pubblico interesse, quali a titolo esemplificativo sicurezza urbana, quiete pubblica, viabilità;
 - c) quando al titolare per due volte nell'arco di 12 mesi viene assegnata la sospensione di cui al comma 5.
- 3. L'autorizzazione comunale può essere sospesa

a) nel caso in cui l'esercente non rispetti le prescrizioni del titolo abilitativo nonché le disposizioni previste dalle normative vigenti e dal presente Regolamento.

4. L'attività può essere sospesa per motivi di igiene e per inosservanza delle norme contenute nel presente regolamento. Qualora il titolare non provveda al ripristino delle condizioni prescritte dall'autorità entro i termini dalla stessa stabiliti, l'autorizzazione può essere revocata, salvo proroghe per accertata necessità.

5. La sospensione dell'attività ai sensi dell'articolo 10 del T.U.L.P.S. in caso di abuso del titolare, intendendosi per tale ogni comportamento in contrasto con il pubblico interesse o con le prescrizioni generali imposte dalla legge, dall'autorità o da quanto contenuto nel presente Regolamento è la seguente:

a) 15 giorni nel caso di comportamento in contrasto con il pubblico interesse;

b) 60 giorni nel caso di comportamento in contrasto con le prescrizioni generali imposte dalla legge, dall'autorità o da quanto contenuto nel presente regolamento.

16. CARATTERISTICHE DEI GIOCHI

1. I giochi devono essere leciti e conformi a quanto disposto dalla vigente legislazione nazionale.

2. È consentita l'installazione e la gestione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di trattenimenti e da gioco di abilità ed aleatorietà così come definiti dall'art. 110 T.U.L.P.S. e ss.mm.ii. Tali apparecchi dovranno avere le caratteristiche stabilite con Decreto ministeriale ed essere muniti dei relativi nulla osta rilasciati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

3. È consentita l'installazione di apparecchi telematici senza vincita in denaro con connessione ad Internet, utilizzabili anche come strumenti di gioco da trattenimento, purché autorizzati secondo le vigenti normative e nel rispetto delle condizioni di cui al comma precedente.

4. È vietata l'installazione e l'uso degli apparecchi o congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo, fatta eccezione per i giochi espressamente ammessi dalla legge.

5. Sono ritenuti giochi proibiti quelli indicati nella tabella predisposta dalla competente Questura, vidimata dal Sindaco o suo delegato, o quella predisposta dal Ministero dell'Interno in caso di giochi a carattere nazionale.

17. UTILIZZO DEGLI APPARECCHI: PRESCRIZIONI E DIVIETI

1. Ai sensi dell'articolo 9 del T.U.L.P.S. le attività di cui al presente regolamento devono osservare tutte le condizioni stabilite dalle normative vigenti, quelle riportate nella tabella dei giochi proibiti, nonché quelle particolari disposte nel pubblico interesse e di seguito elencate:

a) l'obbligo di installare l'apparecchio in posizione tale da non arrecare intralcio al normale funzionamento dell'esercizio e non arrecare disturbo alla quiete pubblica e privata;

b) l'obbligo di adottare le necessarie misure per la prevenzione dei rischi e la sicurezza degli ambienti di lavoro ai sensi della L. 81/2008 e s.m.i.;

c) il divieto di installare qualsiasi gioco all'esterno dei locali o aree destinate all'attività;

d) il divieto di utilizzare per i minori di anni 18 gli apparecchi e i congegni di cui all'articolo 110 comma 6 del T.U.L.P.S. e il divieto del gioco delle carte, del biliardo e altri giochi simili e quant'altro indicato nella tabella dei giochi proibiti per i minori di anni 14;

e) ove ricorrano le circostanze, sarà rispettato il D.P.R. n.151/2011 e s.m.i. in materia di prevenzione incendi;

f) il rispetto delle vigenti norme in materia di inquinamento acustico;

g) il divieto di apportare modifiche alla normale sistemazione o collocazione degli arredi nel pubblico esercizio, al fine di trasformare il locale in una vera e propria sala da gioco;

h) L'obbligo di osservare le disposizioni legislative in materia di divieto di fumo.

18. INFORMAZIONE AL PUBBLICO

1. All'interno dei locali autorizzati a detenere apparecchi da gioco deve essere esposto in modo chiaro e ben visibile un cartello contenente le indicazioni di utilizzo degli apparecchi in uso ed ogni altra indicazione prevista dalla legge e dagli uffici comunali competenti.

TITOLO III - GIOCO LECITO NEI LOCALI APERTI AL PUBBLICO

19. NEW SLOT

1. Il presente articolo disciplina gli apparecchi previsti dall'art. 110, comma 6, lettera a) del T.U.L.P.S. comunemente detti "New slot".
2. Detti apparecchi, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, nei quali insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali.
3. Relativamente agli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui al comma precedente è necessaria l'autorizzazione prevista dall'art. 86 T.U.L.P.S.:
 - a) per l'installazione negli esercizi già autorizzati ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.P.S. per la somministrazione di alimenti e bevande, alberghi.
 - b) per l'installazione in esercizi commerciali, artigianali, rivendite di tabacchi, edicole;
 - c) per l'installazione in internet point, phone center, anche se già autorizzati ai sensi dell'art. 88 del T.U.L.P.S..
4. Gli apparecchi e congegni di cui al presente articolo non possono, in alcun caso, essere installati negli esercizi pubblici, qualora gli stessi si trovino all'interno di ospedali, luoghi di cura, scuole od istituti scolastici, sedi e strutture universitarie, ovvero all'interno delle pertinenze di luoghi di culto; nei locali di proprietà della Civica Amministrazione e delle società partecipate, anche se concessi o locati a terzi; in esercizi insistenti su area pubblica rilasciata in concessione, compresi i dehor.
5. È facoltà del SUAP predisporre ogni altro accertamento e richiedere eventuale altra documentazione integrativa che ritenesse necessaria ai fini della sicurezza, dell'ordine pubblico, della quiete della collettività e per motivi igienico-sanitari.

20. DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER INSTALLAZIONE GIOCHI

1. L'installazione e il trasferimento di apparecchi e congegni automatici e semiautomatici da intrattenimento e svago in locali già in possesso dell'autorizzazione di cui all'art.86 del T.U.L.P.S., nonché nelle altre attività commerciali e artigianali deve essere comunicata al SUAP comunale che rilascia l'autorizzazione all'esercizio.
2. La domanda di autorizzazione in questione, è redatta in ossequio alle indicazioni degli uffici comunali competenti e della modulistica dagli stessi eventualmente predisposta.
3. Alla domanda devono essere allegati i documenti richiesti dai competenti uffici comunali.
4. In caso di trasferimento di proprietà o gestione dell'attività dei locali nei quali sono collocati gli apparecchi o congegni da gioco, il nuovo titolare o gestore è tenuto a presentare istanza di subingresso, contenente gli elementi sopra indicati.
5. L'eventuale rigetto della domanda, con le motivazioni del mancato accoglimento, è notificato al dichiarante nel termine previsto dalla L. n. 241/90 e s.m.i.

21. ALTRI APPARECCHI DA DIVERTIMENTO

1. Rientrano nella disciplina degli apparecchi da divertimento senza vincita in denaro i seguenti apparecchi:
 - a) Apparecchi di cui all'art. 110, comma 7, lett. a) del T.U.L.P.S.: apparecchi e congegni per il gioco lecito di tipo elettromeccanico, privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a €1,00,

che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita; detti apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali;

b) Apparecchi di cui all'art. 110, comma 7 lett. c) del T.U.L.P.S.: apparecchi e congegni per il gioco lecito basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a € 0,50; detti apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali.

c) Apparecchi di cui all'art. 110, comma 7 lett. c-bis) del T.U.L.P.S.: quelli, meccanici ed elettromeccanici differenti dagli apparecchi di cui alle lettere a) e c), attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita.

d) Apparecchi di cui all'art. 110, comma 7 lett. c-ter) del T.U.L.P.S.: quelli, meccanici ed elettromeccanici, per i quali l'accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo.

2. L'installazione di uno o più biliardi e degli apparecchi di cui al presente articolo è soggetta alla presentazione di Segnalazione Certificata Inizio Attività, con la finalità di prendere atto della volontà dell'esercizio del gioco e consentire al comune di avere dati aggiornati.

22. ULTERIORI GIOCHI LECITI

1. Sono considerati giochi leciti che non necessitano del nulla osta dell'amministrazione dello stato i giochi per i quali non è previsto il versamento di somme di denaro collegate all'alea della vincita di una somma maggiore o minore, quali carte, bocce, flipper, calcio balilla, ping pong, giochi da tavolo (dama, scacchi, giochi di società in genere), giochi tramite l'utilizzo di specifiche console (es. Playstation, Nintendo, Xbox), giochi con il computer senza collegamento a internet.

2. I giochi di cui al presente articolo non sono assoggettati alla presentazione di apposita SCIA presso il SUAP.

3. All'interno dell'esercizio deve comunque essere esposta la Tabella dei giochi proibiti rilasciata dal Questore e vidimata dal Sindaco o suo delegato.

23. SANZIONI

1. Ferme restando le sanzioni penali, le violazioni al Testo Unico delle Leggi di Pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, sono punite a norma degli artt. 17bis, 17ter, 17-quater e 110 del medesimo.

2. Le altre violazioni al presente Regolamento comportano l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 7 bis del Dlgs. 267/2000 Testo Unico delle leggi sugli enti locali, il cui importo è rideterminato ai sensi dell'art. 16 comma 2 della L. 689/1981 in Euro 500,00.

3. In caso di reiterate violazioni, potrà essere disposta ai sensi dell'art. 10 del T.U.L.P.S. la sanzione della sospensione dell'autorizzazione amministrativa dell'esercizio, o della decadenza in caso di grave e reiterate violazioni dello stesso tenore.

4. Nei casi di reiterata inosservanza delle ordinanze emanate, ai sensi dell'articolo 50, commi 5 e 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, può essere disposta dal questore l'applicazione della misura della sospensione dell'attività per un massimo di quindici giorni, ai sensi dell'articolo 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

5. Inoltre, ai sensi dell'art. 110, comma 10, del T.U.L.P.S., il titolare di Pubblico Esercizio che configuri gli illeciti di cui all'art. 110, comma 9, l'autorizzazione amministrativa dell'esercizio sarà sospesa per un periodo da uno a 30 giorni ed in caso di reiterazione sarà revocata.

6. La vigilanza sul rispetto della normativa relativa alle sale gioco ed all'installazione di giochi leciti in generale è di competenza della Polizia Locale e delle Forze di Polizia.

7. È da considerarsi sala giochi abusiva quella sprovvista di titolo abilitativo, o nella quale il titolare dell'esercizio installa un numero di giochi leciti superiori al contingentamento prescritto.

24. DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'ultimo giorno di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.
2. L'adeguamento degli esercizi già autorizzati/in esercizio alle disposizioni contenute nel presente Regolamento è obbligatorio nei casi di:
 - a) Trasferimento di sede dell'esercizio dell'attività;
 - b) Subingresso nell'attività, con o senza modifiche dei locali.
3. Gli esercizi già autorizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento non sono soggetti ad adeguamento come pure non sono soggetti ad adeguamento le attività già in essere a seguito dell'apertura di un punto sensibile a distanza inferiore.
4. Ai sensi del comma 200 della Legge Regionale Campana n. 16 del 7 agosto 2014 gli esercizi commerciali e ad altri soggetti deputati all'intrattenimento che scelgono di non installare nel proprio esercizio apparecchiature per il gioco d'azzardo possono esporre il marchio "SLOT FREE", istituito dall'Osservatorio Regionale sulla dipendenza da gioco d'azzardo, per il quale non è dovuta alcuna imposta o tassa all'amministrazione comunale.
5. A decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento deve essere disapplicata, per sopravvenuta inefficacia ogni altra disposizione comunale incompatibile con il presente Regolamento.
6. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti, anche successive, nella materia.

APPENDICE NORMATIVA

- Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 e s.m.i. , di seguito T.U.L.P.S.;
- Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635;
- Art. 38, commi 1 e 5 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
- Art. 22, comma 6, della l. 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'art. 38, comma 5, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
- Art. 14 bis del D.P.R. 26.10.1972 n. 640 e successive modificazioni ed integrazioni;
- L.R. 1/2007 Testo Unico del Commercio;
- Decreto interdirettoriale 27 ottobre 2003 concernente l'individuazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all'art. 110, c. 6 e 7 del T.U.L.P.S. che possono essere installati in esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati, nonché le prescrizioni relative all'installazione di tali apparecchi;
- Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2007 "individuazione del numero massimo di apparecchi di intrattenimento di cui all'art. 110, commi 6 e 7, del T.U.L.P.S. che possono essere installati per la raccolta del gioco presso i punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici";
- Decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, che ha disposto interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009 n. 77;
- Decreto-legge 1 luglio 2009 n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009 n. 102;
- Decreto-legge 2 marzo 2012, n.16, recante provvedimenti urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, che ha assorbito il Decreto Direttoriale 12 ottobre 2011, emanato in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 2, comma 3, del Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, in materia di giochi pubblici;
- Decreto Direttoriale 22 gennaio 2010, che ha introdotto la disciplina dei requisiti tecnici e di funzionamento dei sistemi di gioco VLT, di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del T.U.L.P.S.;
- Decreto del 27 luglio 2011 del Direttore Generale dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato con cui vengono determinati i parametri numerici per l'installazione di apparecchi di gioco di cui all'art. 10, c. 6, del T.U.L.P.S. in esercizi commerciali ed altri;
- D.L. 13 settembre 2012 n. 158, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge. n. 189/2012, in particolare art. 7;
- Legge Regione Campania n. 16 del 07/08/2014;
- Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 - Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124
- Circolare del Ministero dell'Interno Prot. n. 557/PAS/U/003881/12001(1) del 19/03/2018.